

Repertorio n.

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

(Provincia di Verona)

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 176 E S.S. DEL D. LGS.

36/2023 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE

"RURALE" DI NUOVA COSTITUZIONE NELLA FRAZIONE DI TARMASSIA DEL

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA (VR). CIG B97C361DB3.

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno (.....) del mese di,

presso la sede comunale di Isola della Scala (VR), sita in via Vittorio Veneto n. 4, avanti

a me dott. Segretario comunale dell'ente intestato, autorizzato a

rogare, nell'interesse dell'ente medesimo, gli atti in forma pubblica amministrativa ai

senzi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si sono costituiti:

1) (C.F.), nato a

..... il, che interviene nel presente atto in qualità

di Responsabile della Direzione Programmazione e Governo del Territorio - Attività

Economiche e Produttive del Comune di Isola della Scala, con sede in via Vittorio

Veneto n. 4, Isola della Scala (VR), codice fiscale 00457160232, domiciliato per la

carica presso la sede dell'ente, munito dei necessari poteri di cui all'art. 107 del D.

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i e in forza del Decreto del Sindaco n. 100 del

30.09.2022, confermato con ulteriore atto del Sindaco n. 86 del Registro Generale

in data 22 dicembre 2023 - di seguito indicato per brevità anche

"Comune/Amministrazione concedente";

2) il dott. (CF

.....), nato a (.....) il

, , il quale <u>interviene</u> nel presente atto in qualità di / Legale	
	Rappresentante della società, con sede in	
(.....) - via	
	n....., , CF..... - P.IVA	
, iscritta al REA CCIAA di numero VR	
	-, con sede legale in via	
 ove domicilia per la carica - di	
	seguito indicata per brevità anche “Concessionario”.	
	Le parti, della cui identità e poteri io Segretario comunale rogante sono certo,	
	Premesso:	
	– che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24.02.2025, esecutiva ai sensi di	
	legge, è stato deliberato di provvedere all’affidamento in concessione del servizio	
	di gestione di una nuova farmacia comunale per la durata di 20 anni, ubicata nella	
	frazione di Tarmassia, prevista nell’ambito della pianta organica delle farmacie da	
	ultimo confermata con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 17.10.2024;	
	– che con successiva delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 27/10/2025 il	
	Comune di Isola della Scala (di seguito “Amministrazione”) ha deliberato nuovi	
	attivi di indirizzo;	
	– che con determinazione del Responsabile della Direzione Programmazione e	
	Governo del Territorio - Attività Economiche e Produttive n. del	
 avente per oggetto “Procedura aperta ad evidenza pubblica a rilevanza	
	europea per l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 176 e s.s. del D. Lgs.	
	36/2023 del servizio di gestione della farmacia comunale di nuova istituzione nel	
	nuovo ambito territoriale della frazione di Tarmassia del Comune di Isola della	
	Scala (VR). Determina a contrarre” è stata indetta la procedura di gara in oggetto	
		Facciata 2

e sono stati approvati i relativi documenti di gara, quali il Capitolato Speciale

d'Appalto, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, lo schema di Contratto di

Concessione;

– che la procedura di gara è stata espletata tramite la piattaforma telematica Sintel

del portale <http://www.aria.regione.lombardia.it> e che sono state regolarmente

effettuate tutte le pubblicazioni obbligatorie degli atti di gara;

– che, a seguito del perfezionamento della procedura di gara, con determinazione

n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge ed in atti, il Responsabile Direzione

Programmazione e Governo del Territorio - Attività Economiche e Produttive del

Comune di Isola della Scala ha proceduto ad affidare la concessione del servizio

oggetto del presente contratto all'operatore economico con sede

in via, C.F. e P. IVA alle condizioni

economiche ed integrative di servizio offerte dall'aggiudicatario in sede di gara e,

nello specifico:

➤ un canone di concessione annuo "quota fissa" dovuto per i primi 24 mesi di attività

pari ad € oltre IVA al 22%;

➤ un canone di concessione annuo "quota fissa" dovuto dal 25° mese di attività pari

ad €..... oltre ad iva 22%;

➤ un canone di concessione annuo "quota variabile" pari al % del valore

dei ricavi d'esercizio derivanti dalle vendite e delle prestazioni di servizi eccedenti

€ 400.000,00.

➤ servizi integrativi: come previsti dal presente contratto e dall'offerta tecnica

allegata alla documentazione di gara;

– che, nei termini di legge, non sono stati presentati ricorsi avverso la suddetta

aggiudicazione;

– che il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento

della concessione del servizio per la gestione della farmacia comunale da parte

del “Concessionario”, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Isola della

Scala e il Concessionario medesimo;

– che il Comune rimane titolare della Farmacia Comunale la cui gestione affida in

concessione con il presente atto;

tutto ciò premesso e considerato

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – DEFINIZIONI

2. Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati, si intendono per:

a) **Comune:** il Comune di Isola della Scala, concedente, titolare della farmacia comunale;

b) **Concessionario:** l'affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse;

c) **Servizio o Farmacia:** la Farmacia Comunale;

d) **Contratto:** il presente Contratto di Concessione di servizio;

e) **Parti:** il Comune ed il Concessionario;

f) **C.S.A:** il Capitolato Speciale d'Appalto,

g) **Carta della qualità dei Servizi:** il documento che sarà redatto dal Concessionario riportante gli standard di qualità e quantità delle prestazioni;

h) **Azienda:** l'insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per l'esercizio del Servizio (in cui sono inclusi la titolarità a conseguire ricavi, il personale dipendente e il relativo T.F.R., gli altri rapporti con i terzi, i medicinali e le altre

merci, le immobilizzazioni).

3. Dalla nozione di Azienda ai fini del presente contratto è esclusa la titolarità della farmacia che resta in capo al Comune anche a seguito e per effetto della sottoscrizione del presente Contratto.

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, il servizio di gestione della farmacia comunale di nuova istituzione, autorizzata ai sensi della normativa vigente, con sede nella frazione di Tarmassia di Isola della Scala.

2. La concessione viene conferita e accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto (che costituisce parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegato al medesimo ma depositato agli atti), dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentate in sede di gara (parimenti parti integranti e sostanziali del presente contratto ancorché non materialmente allegati al medesimo ma depositate agli atti) e, per quanto ivi non disciplinato, della documentazione di gara e delle norme regolanti la materia.

3. Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:

- a) la produzione e il commercio, compatibilmente con le norme di legge, di specialità medicinali, di prodotti galenici, omeopatici, di articoli sanitari, di presidi medico-chirurgici, prodotti di medicazione, di prodotti cosmetici e profumeria, di prodotti di erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, alimenti per la prima infanzia, complementi e integratori alimentari, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti ortopedici e ogni

	altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'ambito	
	dell'attività svolta dalle farmacie;	
	b) l'erogazione di servizi complementari nel settore socio-sanitario quali, a titolo	
	esemplificativo ma non esaustivo, l'effettuazione di test diagnostici, la	
	rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, screening della	
	glicemia, la consulenza per la salute e il benessere della persona, l'attività di	
	educazione sanitaria e la consulenza sulla scelta dei farmaci da banco;	
	c) l'erogazione di ulteriori servizi basati sull'utilizzo della tessera sanitaria	
	attraverso tecnologie di rete funzionali alla erogazione dei servizi sanitari	
	(prenotazione dei servizi sanitari tramite C.U.P. ecc.);	
	d) l'erogazione di ogni ulteriore servizio che il Concessionario si è impegnato ad	
	erogare all'utenza in sede di gara attraverso la proposta tecnica presentata;	
	4. Il Comune è e resta il titolare della Farmacia comunale e la relativa	
	denominazione "Farmacia Comunale" deve essere mantenuta nell'insegna ed	
	in ogni altra forma di pubblicità della stessa.	
	5. Il Concessionario è titolare dell'Azienda commerciale, come definita dalle	
	disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico.	
	6. La concessione potrà essere modificata durante il periodo di efficacia al	
	verificarsi dei casi previsti dall'art. 189 del D. Lgs 36/2023, nei limiti e secondo	
	le modalità parimenti ivi previste.	
	7. Il Comune di Isola della Scala concedente rimane estraneo a qualsiasi rapporto	
	fra il Concessionario verso i dipendenti, collaboratori, fornitori, enti o istituti,	
	sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune concedente	
	stesso.	
	ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO	
		Facciata 6

1. Il concessionario, come offerto in sede di gara, corrisponde al comune:

✓ canone di concessione annuo "quota fissa" dovuto per i primi 12 mesi (prima annualità) di attività della farmacia pari ad € oltre ad iva 22% da corrispondere entro la data di stipula del contratto;

✓ canone di concessione annuo "quota fissa" dovuto per la seconda annualità di attività della farmacia pari ad € oltre ad iva 22% da corrispondere entro 30 giorni dall'inizio del secondo anno di concessione (calcolato a decorrere dalla data di inizio dell'attività di vendita);

✓ canone di concessione annuo "quota fissa" dovuto a partire dal 25° mese di attività della farmacia e per tutta la durata della concessione pari ad € oltre ad iva 22% da corrispondere entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno concessorio successivo al secondo (calcolato a decorrere dalla data di inizio dell'attività di vendita);

✓ canone di concessione annuo "quota variabile" pari al _____ % dei ricavi d'esercizio (riferiti all'anno solare) derivanti dalle vendite e delle prestazioni di servizi eccedenti € 400.000,00 da corrispondere entro il 30 novembre dell'anno solare successivo rispetto a quello dei ricavi d'esercizio presi in considerazione.

2. Il Concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento di quanto dovuto e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente.

3. Il mancato o ritardato, intero o parziale, pagamento delle somme dovute alle scadenze stabilite da facoltà al Concedente di avvalersi della cauzione definitiva per la riscossione di quanto dovuto e comporterà l'applicazione delle penali previste dall'art. 18 del presente contratto, nonché l'eventuale risoluzione nei casi

previsti dall'art. 16 del presente contratto.

4. Dal primo giorno di ritardo saranno, pertanto, dovuti gli interessi legali e moratori previsti dalla normativa vigente sugli importi non corrisposti, senza che questo comporti per il Concedente la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza e per la richiesta ulteriore di tutti i danni patiti e patienti.

ART. 5 UBICAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE AI LOCALI DI SERVIZIO

1. La sede della farmacia nella frazione di Tarmassia del Comune di Isola della Scala viene individuata nei locali siti in via n....., catastalmente identificati a NCEU del Comune di Isola della Scala al foglio, mappale..... sub dei quali il concessionario risulta avere la disponibilità in qualità di
2. Il trasferimento della Farmacia in altro locale, pur nell'ambito della medesima frazione per la quale è stata concessa l'autorizzazione, deve essere preventivamente comunicato al Comune e richiesto agli organi competenti, nel rispetto normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà deciso il trasferimento della farmacia.
3. Sarà cura e responsabilità esclusiva del Concessionario ottenere e mantenere in vigore, per tutta la vigenza del Contratto, a proprie spese, ogni permesso/autorizzazione/nulla osta/licenza/concessione (cumulativamente, Autorizzazioni) necessari per l'esercizio della propria attività. Resta inteso che l'eventuale mancanza di autorizzazioni non farà venire meno l'obbligo del Concessionario di adempiere alle obbligazioni tutte previste nella concessione, né potrà considerarsi - per qualsivoglia motivo - imputabile al Comune

	concedente, rinunciando sin d'ora il Concessionario a qualsiasi diritto o azione	
	verso il Concedente in relazione al mancato o ritardato ottenimento,	
	mantenimento in vigore o rispetto di tali Autorizzazioni.	
	Il Concessionario si impegna a rispettare le vigenti prescrizioni in materia di	
	pubblica sicurezza ed in materia igienico-sanitaria, nonché quelle che, di volta	
	in volta, dovessero essere impartite dalle competenti Autorità.	
	4. Il Concessionario si impegna inoltre a:	
	– rispettare qualsiasi vigente nonché futura normativa applicabile in relazione	
	all'attività condotta presso l'Immobile;	
	– adottare ogni misura e precauzione che potrebbe essere richiesta dai	
	regolamenti applicabili e dalle competenti autorità per ragioni di sicurezza sui	
	luoghi di lavoro;	
	– adottare ogni misura e precauzione che potrebbe essere richiesta o	
	raccomandata dai regolamenti applicabili e dalle competenti autorità, con	
	riguardo alla gestione e al controllo dei consumi energetici e idrici e della	
	produzione e dello smaltimento dei rifiuti nonché, in generale, alla sostenibilità	
	ambientale.	
	5. Il concessionario dovrà dotare i locali di tutte le attrezzature e beni strumentali	
	idonei a garantire lo svolgimento del servizio come da offerta tecnica presentata.	
	6. Tutte le spese inerenti i locali e l'esercizio dell'attività negli stessi, nessuna	
	esclusa, sono a carico del Concessionario ed in particolare le spese per	
	l'allestimento, l'arredo, l'approvvigionamento delle merci, le utenze (energia	
	elettrica, riscaldamento, idriche, telefoniche) e quant'altro necessario per l'avvio e	
	l'esercizio dell'attività.	
	7. Il Concessionario conferma la nomina a Direttore Tecnico della Farmacia il dott.	
		Facciata 9

..... C.F.iscritto/a

all'Albo dei Farmacisti di al n. in

possesso dei requisiti professionali di legge e requisiti speciali richiesti dal Bando

di gara.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto è fissata in anni 20 (venti), decorrenti dall'inizio dell'attività del servizio in concessione, che dovrà avvenire non oltre il termine di 120 giorni dalla firma del presente contratto.

2. Alla conclusione della concessione non è previsto il rinnovo o la proroga del contratto.

3. Allo scadere del predetto termine, il Comune assumerà le determinazioni di propria competenza che riterrà maggiormente idonee ed opportune in ordine alla gestione del servizio, nell'ambito delle forme di legge al tempo vigenti.

4. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio di pubblica utilità, alla cessazione del rapporto e sino all'assunzione del Servizio da parte del nuovo concessionario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto a garantire, per il tempo necessario al perfezionamento delle procedure inerenti, comunque non oltre 6 mesi dalla fine della Concessione, le prestazioni oggetto del presente Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard.

5. Il Concessionario, anche al prodursi delle circostanze di cui al comma 4, non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio.

6. Il Concessionario, alla cessazione del rapporto di concessione, per termine finale o anteriore per qualunque causa intervenuta, non avrà alcun diritto in ordine

al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

7. L'eventuale recesso o risoluzione del contratto, per fatti imputabili al concessionario, comporta la cessazione anticipata del rapporto contrattuale tra le parti e legittima il Concedente stesso ad esercitare un'azione risarcitoria nei confronti del Concessionario.

8. Il Comune, a questo scopo, potrà rivalersi sulla garanzia definitiva, oltre alla richiesta di eventuali ulteriori danni patiti e patienti.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E STANDARD

DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate dal Concessionario.

2. L'affidamento della presente concessione comporta il trasferimento al Concessionario del rischio operativo così come definito dall'art. 177 del D.Lgs. 36/2023.

3. L'eventuale incremento dei costi derivanti dalla gestione, per qualsiasi causa anche derivante da obbligo normativo di adeguamento, da generalizzato aumento dei prezzi, da impossibilità di recuperare totalmente gli investimenti effettuati, sarà a totale carico del Concessionario che non potrà in alcun modo avanzare rivendicazioni nei confronti del Comune.

4. Il Concessionario del servizio si impegna a:

- garantire la gestione continuativa, efficiente e conforme alle normative di legge della farmacia;
- mantenere gli standard qualitativi previsti dal Capitolato e le modalità organizzative e gestionali secondo entità, qualifiche e standard NON inferiori a quelle offerte in

sede di gara (offerta tecnica);

- assumere personale in possesso dei requisiti professionali richiesti;
- corrispondere al Comune il canone di concessione così come stabilito all'art. 4 del presente Contratto;
- sostenere i costi relativi alla disponibilità dell'immobile (esempio canone di locazione), per tutti gli anni di durata della concessione;
- ottenere tutte le autorizzazioni e comunicazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività (autorizzazione sanitaria, iscrizione al sistema Tessera Sanitaria, convenzione con il SSN, etc...);
- prestare piena osservanza alle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti che disciplinano il servizio farmaceutico, inclusi i principi statuiti dal Dir. P.C.M. 27.1.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere che si rivelino necessarie per il corretto esercizio del servizio, anche in considerazione del fatto che in caso di violazione di tali norme il Concessionario sarà ritenuto unico responsabile e quindi tenuto al pagamento di eventuali sanzioni irrogate;
- mantenere l'immobile scelto in condizioni idonee ad erogare il servizio e dotarsi di arredi, attrezzature, strumentazioni tecniche, beni strumentali e quant'altro necessario a garantire il regolare servizio in conformità all'offerta presentata in sede di gara e a quanto previsto nel presente contratto;
- avere e mantenere un'insegna che preveda la dicitura "Farmacia Comunale" per tutta la durata della concessione;
- collaborare con l'Amministrazione Comunale per fornire ogni necessaria e idonea documentazione che occorra a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti,

impegnandosi altresì ad assistere l'Amministrazione Comunale anche in sede di presentazione delle relative domande;

- redigere e trasmettere al concedente Comune la "Carta della qualità dei servizi della farmacia" entro 3 mesi dall'apertura della stessa redatta in conformità all'offerta presentata e alle disposizioni normative in materia;
- osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro;
- applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, rispettare le norme di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili prescritte dalla normativa vigente, in particolare dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea e dal Codice in materia di protezione dei dati personali italiano (D. Lgs. 196/2003);
- garantire, fatte salve le normative e le procedure vigenti e le autorizzazioni da richiedere, un orario settimanale di almeno 40 (quaranta) ore da distribuire in un contesto di almeno 6 giorni e lo svolgimento dei turni di servizio nei giorni festivi previsti dalle autorità competenti o miglior orario offerto in sede di gara;
- finanziare (con mezzi propri o di terzi), senza alcun intervento finanziario da parte del Comune di Isola della Scala, ogni investimento attinente alla gestione della farmacia;
- rispondere di ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose o

		beni, nessuno escluso, che dovessero verificarsi all'interno dei locali della farmacia	
		in conseguenza dell'esercizio dell'attività data in concessione ed attivare idonea	
		copertura assicurativa;	
	▪	esonerare e sollevare il Comune da ogni responsabilità per perdite patrimoniali,	
		danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto Concessionario, animali	
		e cose che potessero in qualsiasi modo e momento accadere a seguito di quanto	
		attinente al servizio oggetto della presente procedura;	
	▪	fornire al Comune concedente, entro il 30 giugno di ogni anno:	
	-	copia del bilancio depositato, ove disponibile, e in ogni caso un bilancio di	
		verifica al 31 dicembre dell'anno precedente (comprensivo della situazione	
		patrimoniale ed economica) sottoscritto dal rappresentante legale/titolare dal	
		quale si evincano i ricavi d'esercizio derivanti dalle vendite delle merci e dalle	
		prestazioni di servizi dell'attività farmaceutica;	
	-	copia fotostatica o informatica del registro dei corrispettivi dell'anno	
		precedente, da cui si deducano in modo inequivocabile i ricavi d'esercizio	
		derivanti dalle vendite e delle prestazioni di servizi relativi alla farmacia oggetto	
		di concessione necessari per la determinazione del canone di concessione	
		extra "quota variabile";	
	▪	predisporre e trasmettere al concedente la "Carta della qualità dei servizi della	
		farmacia" nella quale sono proceduralizzate le forme di partecipazione	
		dell'utenza alla valutazione della qualità del concessionario e i tempi e modalità di	
		risposta del medesimo;	
	▪	gestire la farmacia oggetto della presente concessione svolgendo tutte le attività ad	
		essa riconducibili, secondo quanto offerto in sede di gara incluse quelle	
		espressamente previste dal documento "Carta della qualità dei servizi della	

Farmacia”, fatta salva la facoltà per il Concessionario di erogare all'utenza altri

servizi integrativi, senza costi aggiuntivi a carico del Comune, compatibili con le

disposizioni normative vigenti;

- comunicare al Concedente, in caso di sostituzione del Direttore della farmacia, entro 3 giorni dalla nomina, il nominativo del nuovo Direttore avente i medesimi requisiti del Direttore di Farmacia nominato in sede di aggiudicazione

5. Il Concessionario dovrà altresì comunicare il nominativo di un Responsabile

Referente del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere

direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente

all'espletamento del servizio farmaceutico e ne dovrà garantire la reperibilità

durante le fasce orarie di espletamento del servizio.

6. Il Concessionario dovrà svolgere il servizio di cui al presente contratto con la

massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto delle norme vigenti

in materia.

7. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al servizio oggetto

del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del

pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del

Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di

scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e

miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto

della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il

Settore Farmaceutico.

8. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di

espletamento dello stesso; sarà in particolare tenuto a mantenere il segreto

d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che possano costituire

dati sensibili; dovrà altresì mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi dell'utenza.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E COPERTURE

ASSICURATIVE

1. Il Concessionario è l'unico responsabile della gestione del servizio, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.
2. Il Concessionario è responsabile per i danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero essere cagionati a persone, compresi gli utenti, i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo del Concessionario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
3. Pertanto, il Concessionario si obbliga, per tutta la durata della concessione, a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza o in occasione di attività compiute in attuazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto, nell'offerta presentata in sede di gara, nel contratto di concessione, nella carta dei servizi e negli atti a essi allegati e si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al Comune.
4. A tale fine, il Concessionario ha stipulato, a propria cura e spese, specifica polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo (RCT-RCO) n. _____ rilasciata da _____ in data _____ con un massimale unico di € 1.500.000,00, a copertura dei danni cagionati a persone o cose nello svolgimento del servizio.
5. Copia della suddetta polizza assicurativa RCT-RCO, debitamente quietanzata, è

stata trasmessa all'Ente concedente prima della stipula del contratto.

6. Copia delle quietanze di rinnovo della stessa polizza dovranno altresì essere presentate all'Ente concedente ad ogni successiva scadenza periodica, per tutta la durata del contratto. Il mancato rinnovo annuale di tale copertura assicurativa costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 16.

ART. 9 – RUOLO DEL COMUNE – VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune è e resta titolare del servizio farmaceutico comunale, la cui gestione è affidata al Concessionario per il periodo di tempo previsto dall'articolo 6 del presente Contratto.
2. Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunque vigente in materia.
3. Il Comune assicura al Concessionario la piena collaborazione e la massima sollecitudine e tempestività dei propri Uffici e Servizi per il disbrigo delle incombenze connesse alla gestione del servizio ed in generale per il disbrigo delle pratiche amministrative di propria competenza.
4. Il Comune, anche avvalendosi di personale competente appositamente individuato, potrà effettuare visite e ispezioni nei locali della farmacia e in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del servizio, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.
5. I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrati dagli incaricati del Comune nel corso delle visite saranno segnalati al Concessionario per la messa in atto delle opportune azioni correttive.
6. Il Comune potrà altresì effettuare, concordandole previamente con il Concessionario, indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del D. Lgs 201/2022 il Concessionario dovrà fornire al Comune l'esito delle verifiche operate in ottemperanza a quanto normato nella "Carta della qualità dei servizi della farmacia" e a quanto ulteriormente richiesto dall'Ente Concedente in merito ad ulteriori report del servizio reso in relazione agli obblighi di servizio assunti dal Concessionario stesso. Il Comune concedente utilizzerà tali report per valutare l'adempimento degli obblighi contrattuali con particolare riguardo ai livelli di qualità del servizio attesi.

ART. 10 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica, anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
2. In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate e autorizzate agli organi comunali e all'AULLS competente per territorio.
3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per gli utenti.
4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante o sospensione o dall'interruzione del Servizio.

ART. 11 – ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati

dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio, anche rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui al successivo art.19.

ART. 12 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.
2. Il Comune, per tutta la durata della Concessione, si impegna a favorire l'avvio e l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti all'apertura della Farmacia, quale la richiesta di autorizzazione all'apertura e all'esercizio da presentare all'AULSS, e / o altri provvedimenti/pareri comunali che si rendessero necessarie nel corso della concessione;
3. Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.
4. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.
5. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

ART. 13 – SUBAPPALTO

1. In considerazione della particolare natura del servizio in concessione, è fatto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, la gestione del servizio farmaceutico oggetto della presente procedura.

2. Il subappalto è ammesso per tutte le ulteriori attività ancillari ed accessorie, in conformità agli articoli 119 e 188 del D. Lgs. 36/2023 ai quali si rinvia ma non è consentito il subappalto a cascata.

3. Il subappalto deve in ogni caso essere autorizzato preventivamente dall'ente concedente in seguito a richiesta scritta del concessionario, con i termini indicati dall'art. 119 del Codice.

4. Il ricorso al subappalto da parte del Concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 per quanto compatibili con l'affidamento del servizio nella forma della concessione.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto divieto al concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 189, comma 1, lett. d) del Codice, totalmente o parzialmente, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

3. Ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. d), punto 2) del D. Lgs. n. 36/2023, la concessione può essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione stessa se un nuovo Concessionario sostituisce quello a cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una successione, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie (comprese rilevazioni, fusioni, acquisizioni o insolvenze). Il nuovo operatore economico dovrà tuttavia soddisfare i criteri di selezione stabiliti inizialmente. La

	sostituzione non è in ogni caso ammessa qualora ciò implichi altre modifiche	
	sostanziali al contratto e sia finalizzata ad eludere l'applicazione della direttiva	
	2014/23/UE. In caso si verifichi l'ipotesi di subentro, trova applicazione l'art. 191	
	del D. Lgs. 36/2023.	
	4. Nei suddetti casi il Concessionario deve informare l'Ente entro 30 giorni dalla	
	conclusione dell'operazione straordinaria (ad esempio, dalla firma di un contratto	
	di fusione o cessione, o dal compimento dell'atto che modifica la struttura	
	societaria) e documentare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal	
	Disciplinare di gara. L'Amministrazione può presentare opposizione al subentro del	
	nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni. L'opposizione al	
	subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti,	
	determina la risoluzione del rapporto contrattuale	
	ART. 15 - RECESSO	
	1. L'Amministrazione può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per	
	sopravvenuti motivi di interesse pubblico.	
	2. Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico	
	interesse spetta al concessionario un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari	
	al 3% degli utili previsti dal piano economico finanziario, in conformità a quanto	
	previsto dal D. Lgs. 36/2023 all'art. 190, comma 4, lett. c), nonché quanto previsto	
	dalle letter a) e b) del medesimo comma.	
	3. L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del	
	pagamento da parte dell'ente concedente delle somme di cui sopra.	
	ART. 16 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	
	1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi	
	dell'art. 190 del D. Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, previa	
		Facciata 21

diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni derivanti dal presente contratto da parte del Concessionario.

2. La gravità dell'inadempimento sarà valutata in considerazione delle circostanze e dell'impatto dell'inadempimento rispetto all'interesse pubblico sotteso al funzionamento della farmacia comunale, tali da pregiudicare la realizzazione degli scopi contrattuali.

3. In particolare, sono da considerarsi gravi inadempienze ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del Codice Civile i seguenti comportamenti:

- Chiusura non autorizzata o ingiustificata della farmacia, anche per periodi limitati, in violazione degli obblighi di orario, turni e aperture stabiliti dal contratto o dalla normativa vigente;
- Mancato approvvigionamento e mantenimento delle scorte minime di farmaci essenziali e dispositivi medici, secondo gli standard previsti dalla legge, accertato dal D.E.C. (direttore dell'esecuzione) e dalle competenti autorità sanitarie;
- Violazioni sistematiche delle norme relative alla gestione della farmacia, inclusi gli obblighi di sicurezza e salute pubblica (almeno n.3 violazioni);
- Mancato versamento al Comune dell'intero importo dei canoni di concessione previsti contrattualmente, entro 90 giorni rispetto ai termini contrattuali (articolo 4 del presente contratto);
- Inadempimento agli obblighi di rendicontazione economica (bilancio e registro dei corrispettivi) per oltre 90 giorni dalla data stabilita (30 giugno di ogni anno);
- Mancato rinnovo annuale della garanzia definitiva o della polizza assicurativa RCT-RCO previste contrattualmente (articoli 19 e 8 del presente contratto).

4. Fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 17 "Clausola risolutiva espressa", in

caso di grave inadempimento la risoluzione sarà preceduta da formale diffida ad adempiere con assegnazione al Concessionario di un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per porre rimedio alla violazione. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione potrà dichiarare, con idoneo provvedimento, la risoluzione del contratto.

5. In caso di risoluzione del contratto, il Concessionario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a prezzi e alle condizioni contenute nel contratto di Concessione fino a quando sarà attivato il servizio sostitutivo da parte di un nuovo concessionario e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra.

6. L'Ente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 19 ("garanzia definitiva") per fare fronte ai danni derivanti dalla risoluzione del contratto conseguente all'inadempimento del concessionario, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario

7. La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell'affidamento del Servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito.

ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le Parti convengono espressamente che il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa formale diffida ad adempiere da comunicarsi alla Concessionaria con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- Sopravvenute cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- accertamento di false dichiarazioni rese;

- fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Concessionario;
- scioglimento della società del Concessionario o cessazione della ditta individuale, per qualsiasi causa;
- interruzione del servizio, con chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 (cinque) giorni, anche non consecutivi, non comunicata all'Ente competente o da questo non autorizzata;
- reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio (almeno 5);
- inosservanza del divieto di cessione e di subconcessione della gestione del servizio;
- subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione;
- decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
- mancato rinnovo o revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciata al Concessionario per l'esercizio dell'attività;
- ricorso all'abusivismo professionale;
- grave inadempienza rispetto alle norme riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- violazione delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso;
- violazione grave della normativa in materia di esercizio del servizio farmaceutico;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale o impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti, dopo la seconda contestazione;
- reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;

- mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità ed inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o delle coperture assicurative previste nel presente Contratto;
 - perdita dei requisiti soggettivi e/o delle qualifiche la cui sussistenza in capo al Concessionario è necessaria ai fini della corretta esecuzione della concessione;
 - ritardo dell'avvio dell'attività di vendita superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine convenuto che non deve essere superiore a 120 giorni dalla data di stipula del contratto;
 - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie così come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
 - grave inosservanza degli obblighi di riservatezza previsti all'art. 21 "Trattamento dei dati personali";
 - Spostamento della ubicazione della Farmacia Comunale senza autorizzazione dell'Ente concedente.
 - Mancanza dei requisiti previsti da parte del Direttore della farmacia (anche in caso di Sostituzione dello stesso);
2. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare la presente clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto.
3. Il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 10 giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della mera ricezione di tale comunicazione da parte del Concessionario.
4. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del

Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

5. È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito.

6. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente

e il Concessionario provvederanno a redigere apposito verbale, in contraddittorio

tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, entro 5 giorni successivi

al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto.

Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati

s'intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque

non superiore a 5 giorni dalla data dello stesso, entro il quale gli importi dovuti

devono essere corrisposti.

7. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente,

salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del

Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo

soddisfacimento di detti crediti.

ART. 18 – PENALI E RISARCIMENTO DEL DANNO

1. Qualora, durante lo svolgimento del servizio oggetto di concessione, fosse

riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui al presente

Contratto, al CSA nonché della normativa dagli stessi richiamata e/o comunque di

intervenuta vigenza, il Concedente procederà all'applicazione delle seguenti

penalità:

a) Mancata predisposizione della carta della qualità dei servizi: Euro 100,00 per

ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato nel CSA;

b) Mancata comunicazione della sostituzione del Direttore della farmacia, entro 3

giorni dalla nomina: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine

indicato nel CSA;

	c) Mancata presenza presso l'esercizio di vendita di una figura professionale	
	abilitata all'esercizio della professione di farmacista: € 500,00 al giorno, fatta	
	salva l'applicazione di quanto previsto all'art. 17 in caso di risoluzione;	
	d) Violazione di obblighi in materia di personale dipendente e non, impiegato nella	
	farmacia: Da 100,00 a 5.000,00 da graduare in relazione alla gravità della	
	violazione per ogni violazione rilevata;	
	e) Mancata realizzazione della formazione obbligatoria: da 500,00 a 5.000,00 da	
	graduare in relazione alla gravità della violazione per ogni violazione rilevata;	
	f) Mancato rispetto delle norme sulla Sicurezza: Da 500,00 a 10.000,00 da	
	graduare in relazione alla gravità della violazione per ogni violazione rilevata;	
	g) Mancata erogazione dei servizi indicati nel documento Standard di qualità delle	
	prestazioni o offerti in sede di gara complessivamente indicati nella Carta dei	
	Servizi: Da Euro 500,00 a Euro 5.000,00 per ogni contestazione da graduare	
	in relazione alla gravità della violazione per ogni violazione rilevata;	
	h) Mancata realizzazione di una o più attività, servizi e quant'altro offerti in sede di	
	gara e in ogni caso facente parte degli obblighi contrattuali: Da Euro 500,00 a	
	Euro 5.000,00 per ogni contestazione da graduare in relazione alla gravità	
	della violazione per ogni violazione rilevata;	
	i) Mancato rispetto del termine di 120 giorni per l'avvio dell'attività di vendita: Euro	
	200,00 per ogni giorno di ritardo sull'avvio dell'attività di vendita;	
	j) Mancato mantenimento per tutta la durata del contratto, della conformità alla	
	normativa vigente nonché alle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, di	
	sicurezza sul lavoro e di destinazione urbanistica dell'immobile, generali e	
	specifiche, riportate nel capitolato speciale d'appalto: Da Euro 1.000 a Euro	
	10.000 da graduare in relazione alla gravità della violazione per ogni	

	violazione rilevata	
	k) Mancato adeguamento alle indicazioni impartite dal DEC (direttore dell'esecuzione) o dal Rup in fase di controllo di esecuzione del servizio e di	
	Verifica di conformità: Da Euro 500,00 a Euro 10.000,00 da graduare in	
	relazione alla gravità della violazione per ogni violazione rilevata;	
	l) Mancato invio, a seguito di richiesta da parte del DEC, di	
	documentazione/informazione volta a dimostrare la corretta esecuzione ed	
	osservanza del capitolato, entro 15 giorni dalla richiesta: Euro 100,00 per ogni	
	giorno di ritardo;	
	m) Mancato invio entro il 30 giugno di ogni anno a mezzo pec del bilancio	
	depositato e del bilancio di verifica oltre che della copia fotostatica o	
	informatica del registro dei corrispettivi dell'anno precedente, da cui si	
	deducano in modo inequivocabile i ricavi d'esercizio derivanti dalle vendite e	
	delle prestazioni di servizi relativi alla farmacia oggetto di concessione	
	necessari per la determinazione del canone di concessione extra "quota	
	variabile": Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo (fatto salvo quanto previsto	
	dall'art. 16 per i casi di risoluzione);	
	n) Comportamenti che comportano ritardi nel rilascio dell'autorizzazione: Da Euro	
	1.000,00 a Euro 10.000,00 da graduare in relazione alla gravità della	
	violazione per ogni violazione rilevata;	
	o) Mancato pagamento dei Canoni di concessione nei termini indicati: Interesse	
	legali e moratori previsti per legge per ogni giorno di ritardo (fatto salvo quanto	
	previsto dall'art. 16 per i casi di risoluzione);	
	p) Interruzione arbitraria del servizio di farmacia: Euro 500,00 per ogni giorno di	
	interruzione (fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 per i casi di risoluzione);	

q) Mancato rispetto, anche parziale, dei turni di servizio e degli orari di apertura dell'esercizio come previsti dalla normativa vigente in materia e come eventualmente ampliati in sede di offerta tecnica: Da Euro 500,00 a Euro 5.000,00 da graduare in relazione alla gravità della violazione.

2. Le penali di cui al presente articolo sono esigibili dal momento del fatto e cumulabili in presenza di più violazioni.

3. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi e gli inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore dimostrate e a cause imputabili all'Amministrazione.

4. Le penali saranno in ogni caso commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate ed alla loro reiterazione da parte del Concessionario fatte salve le più gravi conseguenze previste dagli articoli 16 e 17 del presente contratto.

5. Gli inerenti importi saranno oggetto di rivalutazione con cadenza quinquennale in base all'indice ISTAT FOI a far data dalla stipula del presente contratto.

6. Il Comune, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

7. Le contestazioni e l'applicazione delle penali saranno comunicate attraverso messaggio di posta elettronica certificata (PEC) secondo la procedura prevista dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 19 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Concessionario ha costituito garanzia definitiva dell'importo di euro pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 15, del D. Lgs. 36/2023.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è stata rilasciata in data al
n....., ai sensi dell'art. 117 del Codice, da..... con sede legale in

.....

3. La garanzia fideiussoria è stata regolarmente emessa e firmata digitalmente; la
stessa è stata altresì verificata telematicamente presso l'emittente.

4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia fidejussoria prevede altresì l'obbligo del fideiussore sino alla
liberazione del debitore principale dalle proprie obbligazioni nei confronti dell'Ente
concedente.

6. La garanzia dovrà essere rinnovata per l'intera durata della concessione.

7. Copia della quietanza di rinnovo dovrà essere presentata all'Ente concedente ad
ogni successiva scadenza periodica, almeno 30 giorni prima della data di
scadenza, pena la risoluzione della Concessione. Il mancato rinnovo annuale di
tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 16 del
presente contratto.

8. In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario, il Comune potrà
rivalersi di propria autorità sulla garanzia definitiva e il Concessionario sarà tenuto
a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate; resta salva
la risarcibilità del maggior danno.

ART. 20 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Le notificazioni, le intimazioni e ogni altra comunicazione del Responsabile del
procedimento del Comune o comunque di rappresentanti dell'Ente, verranno

effettuate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al Concessionario.

2. Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.

3. Il Foro territorialmente competente è quello di Verona.

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione della presente concessione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, proporzionalità, contenenza e non eccedenza, oltre che al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni, delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) UE".

2. Le Parti prendono atto reciprocamente che i dati personali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dalla presente convenzione ed effetti fiscali connessi.

3. Le Parti adottano tutte le misure di sicurezza previste dai propri regolamenti interni e le indicazioni del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer (DPO) del Comune.

ART. 22. SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il Concessionario deve fare fronte a tutte le incombenze poste a suo carico dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.

2. Il Concessionario è l'unico responsabile del pieno rispetto della normativa in

materia di sicurezza dei lavoratori e deve adempiere agli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Di ogni violazione o inadempimento risponderà il Concessionario in ogni sede e a qualsiasi titolo.

ART. 23 - OBBLIGHI IN MATERIA DI “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI”.

1. Il concessionario, ai fini dei pagamenti, assume l'obbligo di pieno rispetto delle disposizioni sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’art. 3 della L. 03.08.2010, n. 136 e s.m.i. .

2. Il presente contratto sarà di diritto risolto ex art.1456 del Codice Civile qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

3. In particolare, il Concessionario ha comunicato al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 della L.136/2010 nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 24 - OSSERVANZA NORME DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Concessionario dichiara di aver preso visione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Isola della Scala, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 10.12.2024 e di impegnarsi al rispetto di quanto in essi contenuto. La violazione degli obblighi derivanti dai

predetti Codici comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 25 - NORME FINALI DI GARANZIA

1. Il Concessionario, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha attestato, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver comunque conferito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei suoi confronti, in riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti dipendenti.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo ed a non conferire incarichi ai dipendenti del Comune di Isola della Scala che, in relazione al contratto, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti con il Comune di Isola della Scala.

ART. 26 - ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Le parti eleggono domicilio: l'Ente concedente presso il Comune di Isola della Scala, il Concessionario presso la sede della Farmacia Comunale di Isola della Scala.

ART. 27 – SPESE DEL CONTRATTO

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del Contratto, quali quelle relative all'imposta di bollo, all'imposta di registro, ai diritti di rogito, alla registrazione, nonché ogni altro tributo, sono a totale carico del Concessionario.
2. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante apposita piattaforma.

ART. 28 - VALORE DEL CONTRATTO

1. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria...), comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione del servizio e del contratto, sono a totale carico del Concessionario senza diritto di rivalsa.

2. 2. Ai soli effetti dell'iscrizione di questo atto a Repertorio dei Contratti, le Parti dichiarano che il valore del presente contratto è pari ad €
(...../ euro) oltre ad IVA prevista per legge.

3. Ai fini fiscali si dichiara che la prestazione di servizi di cui al presente contratto è soggetta ad IVA, pertanto le Parti chiedono l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.

ART. 29 - ALTRE NORME - RINVIO

1. L'aggiudicazione della concessione comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel C.S.A, nei documenti di gara e nel presente contratto di concessione di servizio.

2. Per quanto non espressamente previsto dal CSA, dal presente contratto di servizio, dagli inerenti allegati e dai documenti di gara, si fa rinvio alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. n.36/2023, nonché alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme legislative e regolamentari di settore.

E richiesto io Segretario comunale ho fatto redigere, sotto la mia vigilanza, dal competente ufficio comunale, quest'atto con l'utilizzo di mezzi elettronici, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, su numero trentasei (35) pagine a video più n. 13 righe della presente, da me letto alle parti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, ivi compresi gli allegati, dei quali ometto la lettura essendo loro ben noti, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24

D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale).

p. il Comune di Isola della Scala,

Il Resp. Direzione Progr. e Governo del Territorio - Attività Economiche e Produttive

Dott.

(firmato digitalmente)

p. l'Appaltatore

.....

Sig.

(firmato digitalmente)

Il Segretario Rogante

Dott.

(firmato digitalmente)